

BGer 5A 626/2015 vom 22. April 2016

Bundesgericht, 2016-04-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_626_2015

FR: TF 5A 626/2015 du 22 avril 2016

IT: TF 5A 626/2015 del 22 aprile 2016

Regeste

iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori | Diritti reali

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione i ricorsi che gli sono sottoposti (DTF 138 V 318 consid. 6 con rinvii).

E. 2

È opportuno precisare preliminarmente che l'opponente non ha impugnato in appello la decisione del Pretore di limitare l'ammontare della garanzia a fr. 717'568.-- (interessi compresi). La questione dell'estensione della garanzia, pertanto, non si pone.

E. 3

Come rettamente ricorda il Tribunale di appello, il fatto che l'ipoteca legale sia stata sostituita da una garanzia bancaria in corso di procedura (art. 839 cpv. 3 CC) è senza influsso sullo svolgimento del processo: esso prosegue come se la garanzia non fosse stata prestata. Con la prestazione - e l'accettazione - di una garanzia, le parti evitano infatti al giudice unicamente di pronunciarsi sulla sufficienza della garanzia stessa, e dunque su un eventuale rifiuto dell'iscrizione dell'ipoteca legale per questo preciso motivo. Ma la vertenza di merito, seppur con un contenuto modificato dall'avvenuta prestazione della garanzia, permane: in particolare, incombe sempre all'artigiano o imprenditore istante provare il suo diritto all'iscrizione di un'ipoteca legale di un determinato importo nonché il rispetto del termine dell' art. 839 CC (DTF 110 II 34 consid. 1b).

E. 4

Il ricorso, rispettoso dei termini e della forma previsti dalla legge (art. 42 cpv. 2 e 100 cpv. 1 LTF), è stato introdotto da una parte che ha visto respinte dall'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza le proprie conclusioni (art. 75 cpv. 1 e 2, art. 76 cpv. 1 LTF) ed è diretto contro una sentenza resa in materia civile con valore di lite superiore al minimo legale (art. 72 cpv. 1 e art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Nell'ottica delle disposizioni menzionate, esso sarebbe ammissibile.

E. 5.1

Il ricorso in materia civile è per principio ammissibile contro decisioni finali (art. 90 LTF), parziali (art. 91 lett. a e b LTF) e contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusa (art. 92 cpv. 1 LTF). Altre decisioni pregiudiziali e incidentali, per contro, possono fare l'oggetto di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente se sono suscettibili di causare un pregiudizio irreparabile, oppure se l'accoglimento del

gravame comporti immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF); se nessuna di queste due condizioni è soddisfatta, le decisioni pregiudiziali e incidentali potranno essere impugnate con la decisione finale, nella misura in cui esse influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

E. 5.2

Se confermata, la decisione di rifiuto dell'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori mette fine al procedimento, poiché il diritto di richiedere l'ipoteca cade in perenzione (art. 839 cpv. 2 CC) : essa è pertanto una decisione finale ai sensi dell' art. 90 LTF (DTF 137 III 589 consid. 1.2.2). Per contro, la decisione che autorizza l'iscrizione provvisoria di una tale ipoteca legale ha il valore di una misura conservativa ordinata a titolo provvisorio: essa dovrà infatti essere proseguita mediante un'azione di merito, di cui è una mera tappa, avente per scopo l'iscrizione definitiva. È pertanto una decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 LTF . Per principio, essa non può portare ad una decisione finale, sicché la variante enunciata all' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra in linea di conto; per costante giurisprudenza, poi, essa non è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile al proprietario, ciò che esclude l'applicazione dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 137 III 589 consid. 1.2.3; sentenze 5A_613/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 1; 5A_541/2011 del 3 gennaio 2012 consid. 1.2 e 2).

E. 5.3

Il presente ricorso si appalesa pertanto di primo acchito inammissibile - a maggior ragione considerato che la ricorrente non espone alcun argomento suscettibile di spiegare perché, nel caso concreto, le condizioni poste dall' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF sarebbero adempiute (sull'obbligo di motivazione e le conseguenze del suo mancato ossequio v. DTF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1 e 2.4.2; da ultimo sentenza 5A_51/2016 del 1° aprile 2016 consid. 2.3).

E. 6

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, non essendo l'opponente stata invitata ad esprimersi (art. 68 cpv. 1 LTF e contrario).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.